



Ripartenza SiCura 2021

1- DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'INIZIATIVA

Il presente bando si inserisce nell'ambito delle iniziative promozionali, assunte dalla Camera di Commercio di Caserta, a sostegno della ripresa economica del territorio. In particolare, mira a supportare le MPMI della provincia nei processi di organizzazione aziendale necessari alla ripresa delle imprese locali, logorate dal perdurare della grave emergenza sanitaria ed economica, favorendo l'adozione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei cittadini.

Sono considerati ammissibili gli interventi diretti ad adeguare i processi produttivi necessari per garantire il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto al diffondersi del coronavirus Sars Cov 2.

Nel dettaglio, la Camera di Commercio di Caserta mette a disposizione delle MPMI della provincia contributi, a fondo perduto, per la realizzazione di uno o più dei seguenti interventi, in coerenza con la tipologia di attività e la dimensione dell'impresa richiedente:

- ✓ sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introduzione di nuovo layout organizzativo aziendale con adozione di soluzioni per il distanziamento e la protezione degli addetti, dei fornitori e dei clienti;
- ✓ dotazione di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc.), acquisto di erogatori e soluzioni disinfettanti per le mani, dispositivi misuratori della temperatura a distanza, cartellonistica informativa sulla sicurezza e sul contenimento Covid 19, ecc..
- ✓ attività di formazione per l'aggiornamento delle nuove competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, legate all'emergenza sanitaria;
- ✓ spese destinate alla promozione della propria offerta turistica (per le sole imprese turistico-alberghiere).

2- DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse stanziare ammontano a € 200.000,00 (duecentomila) e sono destinate a tutti i settori economici.

La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
- chiudere i termini della presentazione delle domande, in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;

3- SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese operanti in tutti i settori economici (ad eccezione di quelli indicati in calce al presente articolo), che posseggano, alla data di presentazione della



domanda, i seguenti requisiti:

- a. siano MPMI ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014¹;
- b. abbiano sede legale e/o sede operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Caserta;
- c. siano iscritte nel Registro delle imprese e siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
- d. siano attive al momento della presentazione della richiesta di contributo ed al momento della relativa erogazione;
- e. non siano sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, scioglimento volontario, piano di ristrutturazione dei debiti;
- f. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- g. non si trovino nelle condizioni che non consentano la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, 159 cit., art. 83, comma 3, lettera e);
- h. siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.;
- i. abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;
- j. non si trovino in stato di difficoltà, ai sensi dell'art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014 della Commissione europea.

Quanto alla posizione previdenziale e contributiva, si terrà conto, ai fini della verifica della regolarità, delle disposizioni di moratoria previste dalle normative relative all'emergenza Covid-19.

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti che, al momento della liquidazione del contributo, abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio.

L'insussistenza anche di uno dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissione dell'istanza e l'impossibilità di accedere al contributo.

N.B. Non è consentita la partecipazione al presente bando delle imprese operanti nei seguenti settori:

- ❖ **fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;**
- ❖ **attività che implicino l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali**
- ❖ **pornografia, gioco d'azzardo, ricerca sulla clonazione umana;**
- ❖ **attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari**

¹ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).



4- CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

L'iniziativa prevede l'erogazione di voucher a fondo perduto a copertura del 60% delle spese sostenute e ritenute ammissibili, sino ad un massimo di € **4.000,00**.

Non è previsto un limite per i costi sostenuti dall'impresa, ma il voucher non potrà superare il valore massimo indicato. La spesa minima per partecipare al bando è fissata in € **800,00**.

In sintesi:

INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO	IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO	IMPORTO MINIMO DELLA SPESA
60%	€ 4.000,00	€ 800,00

5- SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili dovranno rientrare nell'ambito di intervento di cui al precedente punto 1.

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese o altre spese assimilabili:

- a) Attività di sanificazione dei locali aziendali, sia uso ufficio che reparti produttivi, postazioni di lavoro, schermi touch, tastiere, mouse, attrezzature, utensili e tutte le superfici toccate di frequente nell'ambiente lavorativo, quali superfici di muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Si precisa che, per quanto attiene alle attività di sanificazione, sono ammesse esclusivamente le spese per interventi effettuati da un'impresa di pulizia abilitata ai sensi della normativa prevista dalla Legge 82/1994 e dal D.M. 274/1997 come dovrà risultare dal Registro delle Imprese: Requisiti Tecnico Professionali – IMPRESE PULIZIA LETTERA E - SANIFICAZIONE (D.M. 274/97).
- b) Acquisto di dispositivi di protezione individuale per il contrasto del contagio da Sars Cov 2 (mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...), dispenser e gel igienizzante, dispositivi per la misurazione a distanza della temperatura corporea, cartellonistica informativa. I dispositivi di protezione individuale e tutti gli altri beni e strumenti previsti devono essere conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, oltre che alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.
- c) Acquisto e installazione, negli ambienti di lavoro, di barriere, divisori, ecc (ad es. plexiglass o altro materiale di pari utilità) finalizzati a garantire la distanza necessaria e la sicurezza di addetti, fornitori, clienti, ecc..
- d) Acquisto di dispositivi, sistemi di controllo, hardware, software e licenze, materiali, strumenti, attrezzature, e impianti atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro.



- e) Acquisto di servizi di formazione per l'aggiornamento delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro legata all'emergenza sanitaria.

Inoltre, per le sole imprese turistico-alberghiere, classificate nel codice ATECO 55, sono ammissibili anche le seguenti spese:

- f) Acquisto di software e licenze per favorire la gestione dei servizi di promozione della propria offerta turistica, servizi per la prenotazione e/o ordini a distanza, digital marketing, fidelizzazione e profilazione clienti ecc.
- g) Spese sostenute per la promozione della propria offerta turistica, focalizzate sulla creazione di un'immagine sicura della destinazione turistica anche attraverso i canali radiotelevisivi, l'utilizzo di strumenti digitali e social e/o la realizzazione di materiale promozionale cartaceo e digitale, che consentano l'identificazione delle caratteristiche dell'attrattività e dell'unicità dell'offerta turistica.

Si precisa che il contributo massimo erogabile relativo ad eventuali consulenze legate agli interventi di cui ai punti f) e g), non potrà superare l'importo del contributo erogabile relativo agli interventi di cui ai punti f) e g).

In relazione alle spese sostenute e/o da sostenere, si specifica che la Camera di Commercio potrà effettuare attività di verifica sulla congruità dei costi di tutti gli interventi ammessi a contributo rispetto ai prezzi di mercato e sulla coerenza dell'investimento preventivato con l'attività svolta dall'impresa richiedente il contributo, tenendo anche conto della dimensione dei locali aziendali e del numero di addetti.

Non sono ammissibili, tra le altre, le spese **non ricomprese** tra quelle puntualmente sopra citate ed in particolare:

- interventi effettuati in unità locali che non risultino da visura camerale adibite allo svolgimento effettivo dell'attività di impresa o in unità locali non ubicate in provincia di Caserta;
- spese di pulizia ordinaria dei locali aziendali diverse da quanto specificato all'art. 5 lett. a).;
- dispositivi di protezione individuali relativi all'attività ordinaria dell'impresa diversi da quanto specificato all'art. 5 lett. b);
- acquisto di infissi e sistemi di isolamento delle facciate nonché ogni altra spesa che non rientri nelle definizioni di cui all'art. 5 lett. c);
- acquisto di arredi, scaffalature o altra tipologia di spesa di allestimento del locale non finalizzati a garantire la sicurezza sanitaria degli addetti;
- spese sostenute per adeguamento di macchinari preesistenti;
- acquisto di beni e/o attrezzature e/o spese di adeguamento dei locali aziendali finalizzati al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- acquisto di macchinari, attrezzature, impianti destinati ad essere noleggiati o ceduti in comodato;
- acquisto di attrezzature finalizzate al superamento delle barriere architettoniche.



Le spese, oltre che riferite alle voci sopra indicate o ad esse assimilabili, devono essere sostenute nell'arco temporale che va dalla data del 30 marzo 2021 fino al 60° giorno successivo alla data della determinazione dirigenziale di ammissione a contributo. A tal fine, farà fede la data della fattura o di altro documento contabile con analoga forza probatoria.

6- FORNITORI

Non possono essere fornitori di beni e servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte le situazioni che – pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

7- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere inoltrate utilizzando - a pena di esclusione - l'apposita modulistica allegata al presente bando (scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio di Caserta www.ce.camcom.it - sezione Promozione e Finanziamenti /incentivi alle imprese), compilata in ogni sua parte e **sottoscritta dal legale rappresentante/titolare, unicamente con FIRMA DIGITALE**, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82, **ovvero con firma elettronica avanzata o altra firma elettronica qualificata.**

L'istanza deve essere trasmessa, **in formato .pdf, esclusivamente a mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: promozioneregmercato@ce.legalmail.camcom.it dalle ore 9:00 del giorno 31 marzo 2021 alle ore 12:00 del 30 giugno 2021.**

La documentazione da trasmettere per accedere al bando è la seguente:

- modulo domanda;
- dichiarazione “De Minimis” (impresa singola e imprese collegate **solo** nell'ipotesi in cui l'esercizio finanziario non coincida con l'anno di calendario – 01 gennaio/31 dicembre);
- copia dei preventivi **ovvero** Ordini/contratti d'acquisto dei beni e servizi; Contratti con gestori fino a un massimo di 24 mesi;
- copia delle fatture debitamente quietanzate, qualora già disponibili. Nel caso in cui non si possa provare il pagamento con le fatture, possono essere presentati documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, anch'essi quietanzati;
- copia dei pagamenti effettuati, qualora già disponibili. Saranno, al riguardo, considerate ammissibili esclusivamente le spese documentate mediante transazioni bancarie **definitive** verificabili (ri.ba., bonifico, ecc.);

Dai preventivi e dalle fatture presentate, si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo e i beni ovvero i servizi acquistati (es. non è sufficiente la sola indicazione di un codice non seguita dalla chiara indicazione del bene e/o servizio cui lo stesso si riferisca).

Gli interventi e tutte le spese previste per la sicurezza sanitaria devono essere individuati e giustificati attraverso una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante



dell'impresa.

N.B.:

- **Tutti i documenti - domanda ed allegati - dovranno essere prodotti in formato .pdf e firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo.**
- **Le domande non sottoscritte con firma digitale ovvero con firma elettronica avanzata o altra firma elettronica qualificata sono irricevibili, così come quelle inviate con mezzi e modalità diverse da quelle sopra indicate, e pertanto non saranno sottoposte a valutazione.**
- **Le domande inviate prima dell'avvio dei termini di presentazione e/o oltre la scadenza indicata non sono ricevibili.**
- **Sarà ritenuta ammissibile una sola domanda per impresa. Non è ammessa la trasmissione di più richieste di contributo con un unico invio.**

L'impresa dovrà in ogni caso indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) che sarà utilizzata sia dalla Camera di Commercio che dalla stessa impresa interessata per tutte le successive comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo del presente bando. In mancanza di diversa comunicazione, sarà utilizzata quella dalla quale proviene la domanda.

La PEC che la Camera di Commercio utilizzerà a tale scopo e per tutte le comunicazioni inerenti al bando è la seguente: promozioneregmercato@ce.legalmail.camcom.it

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.

8- VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE, CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Per le domande di contributo pervenute è prevista una procedura automatica a sportello (di cui all'art. 4 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

La Camera di Commercio verificherà la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione presentata.

È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

Le istanze pervenute all'Ufficio:

A) se complete e regolari, entreranno a far parte di un elenco, formulato in base all'ordine cronologico di trasmissione (farà fede la data e l'ora della trasmissione della PEC) e saranno ammesse al contributo, con provvedimento dirigenziale, fino al limite della capienza del fondo. L'Ufficio disporrà l'ammissione a contributo parziale, nel caso in cui la disponibilità residua sullo stanziamento non permetta il riconoscimento del beneficio per la totalità della somma spettante;

B) se incomplete (per carenza delle dichiarazioni/documentazioni richieste) o irregolari (per diritto annuale non pagato), saranno sospese. In tal caso, l'Ufficio, in base al principio del **Soccorso istruttorio**, potrà



assegnare all'impresa richiedente un termine massimo di 7 giorni solari per integrare la domanda o sanare la propria posizione. Trascorso tale termine, l'Ufficio provvederà ad effettuare una nuova verifica di completezza della domanda o di regolarità delle posizioni, che, se conclusa con esito negativo (permanenza di irregolarità), determinerà il rigetto dell'istanza. **Nei predetti casi di incompletezza o irregolarità, l'istanza sarà inserita in elenco alla data della regolarizzazione.**

Le domande eccedenti la disponibilità dello stanziamento saranno poste in un elenco di attesa ed esaminate solo nell'ipotesi in cui si realizzino economie di spese per rinunce, revoche o per integrazioni dello stanziamento.

La CCIAA, sulla base del numero di domande pervenute e compatibilmente con l'organizzazione del lavoro, si riserva di effettuare più provvedimenti di concessione al fine di consentire una sollecita erogazione del contributo. In ogni caso, all'esito dell'attività istruttoria, il Dirigente provvede all'accoglimento o al diniego della concessione del contributo, comunicandone l'esito a mezzo PEC all'impresa richiedente, nel termine di norma di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda o della sua regolarizzazione.

Il Dirigente approva, altresì, i seguenti elenchi pubblicati sul sito della Camera di commercio:

- a) l'elenco delle domande ammesse e finanziate;
- b) l'elenco delle domande non ammesse;
- c) l'elenco delle domande ricevute ma non esaminate per esaurimento del fondo.

Nell'ipotesi di integrazione del Fondo di cui all'art. 2, le domande contenute nell'elenco di cui alla lettera c) potranno essere successivamente esaminate dalla Camera ai fini dell'erogazione del contributo, sempre secondo l'ordine cronologico di presentazione indicato.

9- OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario, al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando e in particolare:

- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio;
- a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto;
- ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal contributo concesso;
- a conservare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo, la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda;
- a non opporsi ad eventuali ispezioni presso la sede dell'impresa per la verifica delle dichiarazioni rese;
- a compilare ogni eventuale questionario di valutazione sulle procedure di accesso al contributo e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato. Tali questionari, potranno essere richiesti, con la



presentazione della domanda, nel momento della liquidazione del contributo nonché a distanza di un periodo significativo dalla realizzazione dell'intervento per valutare l'efficacia dello stesso su richiesta della Camera.

10- EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 8 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da trasmettere alla PEC: promozioneregmercato@ce.legalmail.camcom.it, da parte dell'impresa beneficiaria.

Ove la documentazione **definitiva** e probatoria delle spese sostenute, non sia stata allegata alla domanda di contributo, l'impresa dovrà dimostrare la realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento, producendo:

- a) copia delle fatture, debitamente quietanzate. Nel caso in cui non si possa provare il pagamento con le fatture, possono essere presentati documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, anch'essi quietanzati;
- b) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., bonifico, ecc);
- c) dichiarazione sottoscritta dal fornitore valida come quietanza liberatoria per il totale soddisfacimento del credito relativo alla fornitura/fattura/servizio;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.ce.camcom.it), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;

Inoltre, per le sole imprese turistico-alberghiere, classificate nel codice ATECO 55:

- e) Relazione illustrativa delle attività svolte al fine della promozione dell'offerta turistica con indicazione dettagliata degli obiettivi e dei benefici attesi.

Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro 90 giorni dalla data della determinazione dirigenziale di ammissione a contributo e comunque entro e non oltre le ore 21,00 del 31 ottobre 2021, pena la decadenza dal voucher.

Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza dal voucher.

Non saranno erogati aiuti alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

In ogni caso, in sede di erogazione, si provvederà alla rideterminazione del contributo spettante all'impresa beneficiaria sulla base delle spese effettivamente rendicontate. In particolare, qualora le spese rendicontate fossero inferiori a quelle ammesse a preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto; nel caso in cui le spese rendicontate risultassero superiori, il contributo che sarà erogato corrisponderà comunque all'importo ammesso.



11- SOSTITUZIONE FORNITORE E/O INTERVENTO

È possibile la variazione del fornitore e delle caratteristiche dei servizi acquistati, solo previa autorizzazione dell'Ufficio. La sostituzione del fornitore e/o dell'investimento può avvenire a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal bando e che l'investimento sia conforme al preventivo allegato alla domanda ed all'intervento ammesso in fase di concessione e non comporti un aumento del contributo. La richiesta deve essere trasmessa, corredata da dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo indicante le motivazioni e completa della documentazione aggiornata delle spese che si intende realizzare.

La mancata comunicazione preventiva della variazione comporterà la decadenza dal beneficio.

Tutte le comunicazioni devono essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo: **promozioneregmercato@ce.legalmail.camcom.it**

12- REGIME DI AIUTO

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013), ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014). In base a tali regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa unica² non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti in regime "de minimis" fino al massimale "de minimis" pertinente;
- b) con aiuti in esenzione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile.

Sono inoltre cumulabili con aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni.

Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con altro della stessa tipologia a valere sullo stesso finanziamento.

2 - Si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche



13- DECADENZA, REVOCA E RINUNCIA AL CONTRIBUTO

Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza qualora:

- non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti;
- sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
- sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione dei progetti, sia rispetto alle dichiarazioni “de minimis” (Regolamento UE n.1407/2013);
- nei casi previsti dall’art. 88 c. 4-ter del d.lgs. 159/2011 (cd. Codice Antimafia);
- nei casi in cui non siano assolti dalle imprese beneficiarie gli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129);
- sia riscontrata l’impossibilità di effettuare i controlli di cui al successivo punto 14 per cause imputabili al beneficiario sia accertato l’esito negativo dei controlli di cui al punto 8.

Sono **rigettate**, con atto del Dirigente, le istanze:

- presentate su modulistica diversa da quella appositamente prevista (anche utilizzando modulistica relativa al bando di anni precedenti);
- per le quali non sia stata sanata la posizione del diritto annuale nei 7 gg successivi (dies a quo e festivi compresi) dalla ricezione della pec camerale di richiesta di regolarizzazione;
- per le quali, all’esito della richiesta di DURC, pervenga un documento che restituisca un esito negativo (posizione DURC dell’impresa non regolare);
- riferite ad interventi per i quali, anche a seguito di richiesta di chiarimenti istruttori, non sia ravvisata alcuna attinenza e connessione tra l’attività svolta dal richiedente e la tipologia di evento;
- che dichiarino nell’apposito campo del modello di domanda di prevedere una spesa inferiore a € 800,00, iva esclusa;
- per le quali non sia intervenuta, nel termine perentorio previsto dal bando, l’integrazione richiesta ai fini del completamento e/o della regolarizzazione dell’istanza stessa;
- relative ad imprese che, all’atto della presentazione, non abbiano sede legale e/o operativa in provincia di Caserta. Al riguardo, si specifica che, per poter accedere ai benefici, occorre che *l’unità locale* non sia denunciata presso il Registro Imprese di Caserta quale semplice deposito o magazzino;
- trasmesse da imprese che non risultino “attive” all’atto della presentazione della domanda e al momento dell’erogazione del contributo;

La **revoca** dell’ammissione a contributo è disposta con determinazione dirigenziale nelle seguenti ipotesi:

- l’impresa comunica la rinuncia al contributo successivamente all’ammissione a contributo;
- l’impresa non presenta la rendicontazione entro i termini prescritti dagli artt. 5 e 10 del bando;
- tra l’impresa richiedente il contributo e le imprese fornitrici sussistono legami riconducibili alla definizione di imprese collegate e di imprese associate e qualora tra i soci e gli amministratori dell’impresa richiedente figurino soci o amministratori delle imprese fornitrici e viceversa e vi siano vincoli di parentela o affinità;



- qualora, successivamente all'ammissione a contributo, emerga che le spese ammissibili rendicontate ed effettivamente sostenute siano inferiori all'investimento minimo previsto, pari a € 800,00;
- apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa o cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo;
- nei casi di decadenza già indicati nel presente articolo.

In caso di decadenza (totale o parziale) del contributo già erogato, fermo restando le eventuali responsabilità penali, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono inviare apposita comunicazione all'indirizzo PEC promozioneregmercato@ce.legalmail.camcom.it indicando nell'oggetto della e-mail la seguente dicitura: "Nome Impresa - Rinuncia contributo Bando Ripartenza SiCura 2021".

14- CONTROLLI

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

15- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la posizione organizzativa della U.O. Promozione.

16- NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Caserta (di seguito anche "CCIAA") intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo relativa al presente bando. La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.

1. Titolare e responsabile della protezione dei dati

Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Caserta con sede legale in Caserta, Via Roma, 75, P.I. 00908580616 e C.F. 80004270619, in persona del legale rappresentante pro-tempore. Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR,



contattabile alla casella PEC: privacy@ce.legalmail.camcom.it

2. Fonte dei dati personali trattati - Finalità e base giuridica del trattamento

Il conferimento dei dati personali da parte dei soggetti interessati costituisce presupposto indispensabile per la presentazione della domanda di contributo e la corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

3. Categorie di dati personali trattati

Il trattamento riguarda ogni dato personale conferito dall'interessato per la partecipazione al bando **"Ripartenza SiCura 2021"** (a mero titolo esemplificativo: nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, residenza, numero di telefono), nonché ogni altro dato che potrebbe eventualmente determinarne l'identificabilità.

4. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale - sia con modalità cartacea che con l'ausilio di strumenti informatici mediante procedura di registrazione ed archiviazione, anche informatizzata, ed è svolto o dal personale della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Il trattamento dei dati personali è effettuato in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Specifiche ed adeguate misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

5. Comunicazione e diffusione

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di cui al punto 2 e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

6. Trasferimento di dati personali ad un paese terzo o ad una Organizzazione internazionale fuori dall'Unione europea

È esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati personali al di fuori dello spazio dell'Unione europea.

7. Periodo di conservazione

I dati personali forniti, ex art. 5, par. 1, lett. e), del GDPR, saranno trattati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e conservati per quanto dovuto in relazione a particolari



obblighi di legge o a necessità di ulteriore gestione del procedimento, compresa quella di ottemperare alle eventuali attività di controllo disposte dalle Autorità competenti.

8. Diritti dell'interessato e forme di tutela

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- ❖ chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- ❖ esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta privacy@ce.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione;
- ❖ proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it

Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

17- PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Per ogni informazione è possibile scrivere al seguente indirizzo:

infobandipromozione@ce.camcom.it